

Regolamentazione ex art. 13 D.P.R. 487/94 integrato dal D.P.R. 693/96:

Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o con il segretario, né usare o tenere acceso il telefono cellulare.

Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, sui fogli di carta forniti all'inizio della prova portanti il timbro dell'amministrazione e la firma di un unico componente della commissione.

I candidati non possono portare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque tipo: durante le prove possono essere consultati testi di legge non commentati. È in ogni caso concesso l'uso del dizionario di latino.

Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni o comunque risulti che abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova è escluso dal concorso. L'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati eventualmente coinvolti.

La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo almeno uno dei membri della commissione, o dei componenti il comitato di vigilanza ove nominato, deve trovarsi costantemente nella sala degli esami.

La mancata esclusione di un concorrente all'atto delle prove non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

Regolamentazione ex art. 14 D.P.R. 487/94 integrato dal D.P.R. 693/96:

Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte

In ciascuno dei giorni delle prove scritte ad ogni candidato viene consegnato il seguente materiale:

- due buste di uguale colore; una grande ed una piccola contenente un foglietto bianco;
- un congruo numero di fogli bianchi, portanti il timbro dell'ente e la firma di un unico componente della commissione, necessari per lo svolgimento della prova qualora questa consista nello svolgimento di un tema o comunque l'elaborazione di uno scritto.

Il presidente precisa l'ora in cui ha inizio lo svolgimento della prova ed indica l'ora in cui scadrà il termine massimo assegnato per completarla.

Il candidato, dopo aver svolto la prova, mette il foglio o i fogli nella busta grande senza porre sottoscrizioni od altri segni di riconoscimento né sull'elaboratore né sulla busta; scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul foglietto e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che chiude e consegna ad un componente della commissione il quale appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della prova.

Al termine di ciascuna prova il candidato firmerà l'effettiva consegna degli elaborati su un foglio di presenza ordinato alfabeticamente con il nome dei candidati.

Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice.

Prima delle operazioni di correzione la Commissione provvederà a numerare le buste.

I plichi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.

Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.

La commissione giudicatrice, nel giorno fissato per la valutazione delle prove scritte, procede alle seguenti operazioni, per ciascuna delle prove stesse, ad iniziare dalla prima:

- a) contrassegnare ciascuno dei fogli in essa contenuti e la busta interna, chiusa, contenente le generalità del concorrente, con lo stesso numero progressivo di contrassegno del plico;
- b) lettura, da parte di un membro designato a rotazione dal presidente, dell'elaborato;
- c) contestuale valutazione e votazione della prova.

Le operazioni suddette non possono essere interrotte fino a che non siano state compiute interamente per ogni busta aperta.

Terminate, per tutte le buste, e per ciascuna delle prove scritte, le operazioni in precedenza indicate, la Commissione procede all'apertura delle buste contenenti le schede con le generalità dei concorrenti. Sulla scheda viene annotato il numero progressivo già assegnato all'elaborato del concorrente: il nominativo risultante dalla stessa viene registrato, in corrispondenza del numero di contrassegno, sull'elenco dei voti tenuto dal segretario, in modo che dallo stesso risultino:

- a) il numero progressivo attribuito agli elaborati;
- b) la votazione agli stessi assegnata;
- c) le generalità del concorrente che ne è risultato l'autore.

Alla fine delle operazioni l'elenco viene firmato da tutti i componenti della Commissione e dal segretario.

La commissione giudicatrice, conclusi i lavori di valutazione delle prove scritte, determina i concorrenti ammessi alla prova orale.